

Comune di Maddaloni

PROVINCIA DI CASERTA

Piazza Matteotti, 9 - C.A.P. 81024

Cod. Fisc.: 80004330611 - Partita IVA: 00136920618

ORDINANZA N 18

DEL 15/02/2019

Oggetto: ordinanza e disposizioni per gli esercenti le attività commerciali e non, insistenti sul territorio comunale, per la minimizzazione dei rifiuti, l'incremento della raccolta differenziata e la riduzione dell'impatto ambientale. Divieto di commercializzazione degli shopper (sacchi asporto merci) in polietilene. Divieto esplicito di uso di contenitori e delle stoviglie monouso non biodegradabili, non solo in occasione di feste pubbliche e sagre.

IL SINDACO

Considerato che:

✓ Le pubbliche amministrazioni, in base alla normativa vigente, hanno l'obbligo in generale, di predisporre ogni azione di prevenzione, riduzione delle quantità di rifiuti e devono svolgere azioni rivolte alla valorizzazione, studio ed introduzione di sistemi integrati per favorire il massimo recupero di energia e di risorse;

✓ in particolare i singoli Comuni devono impegnarsi a raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata finalizzata al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero delle frazioni organiche e dei materiali recuperabili, riducendo in modo sensibile la quantità di rifiuti secchi indifferenziati da conferire nelle

cosiddette discariche;

✓ in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo, previsto dalle norme di settore, la tassa sulla raccolta rifiuti è destinata ad aumentare, con l'aggravio delle sanzioni per i Comuni che non rispetteranno gli obblighi previsti;

✓ i sacchetti di plastica, utilizzati quotidianamente per la spese, hanno un impatto ambientale nocivo sia

per quanto riguarda la produzione sia per lo smaltimento di tali materiali;

✓ l'Unione Europea ha emanato una normativa comunitaria (EN13432:200/AC:2005) che prevede la sostituzione dei sacchetti di polietilene con quelli in materiali biodegradabili;

sostituzione dei sacchetti di polietilene con quelli in materiali biodegradabili;

√ l'utilizzo dei sacchetti per la spesa biodegradabili permetterebbe di ridurre notevolmente l'impatto
ambientale dei sacchetti monouso: si ridurrebbero le emissioni di CO2 (produzione) e sai
eliminerebbero i problemi di smaltimento. Si possono inoltre prevedere altri effetti secondari positivi,
come ad esempio un apporto alla riduzione dell'abbandono di rifiuti e quindi alla tutela del territorio;

Dato atto che, in tale ottica, questa Amministrazione si prefigge le seguenti finalità:

ridurre la produzione di rifiuti;

- incrementare e valorizzare la raccolta differenziata, diminuendo la percentuale di rifiuto secco residuale;
- rendere più economico lo smaltimento dei rifiuti;
- > diminuire il ricorso a materie prime non rinnovabili (petroli), favorendo l'utilizzo di materie prime rinnovabili quali le bioplastiche;
- > orientare e sensibilizzare la comunità verso scelte e comportamenti consapevoli e virtuosi in campo ambientale:
- > attivare fin da subito ogni utile iniziativa finalizzata alla limitazione dell'uso e della commercializzazione su suolo pubblico di shoppers (sacchi asporto merci) in polietilene, di contenitori e di stoviglie monouso non biodegradabili.

Ritenuto opportuno e necessario assumere le iniziative del caso finalizzate alla riduzione al minimo dell'utilizzo di sacchetti monouso per la spesa non biodegradabili, di qualsiasi materiale esse siano, fino a giungere alla completa eliminazione di esso, disciplinando con la presente le modalità di asporto di cibi, alimenti, beni e merci di vario genere sull'intero territorio comunale;



Comune di Maddaloni

PROVINCIA DI CASERTA

Piazza Matteotti, 9 – C.A.P. 81024

Cod. Fisc.: 80004330611 - Partita IVA: 00136920618

Individuate le seguenti misure, ritenute idonee al perseguimento degli obiettivi di cui in premessa:

a) gli esercenti le attività commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande, a decorrere dalla data di efficacia della presente ordinanza, non potranno distribuire ai clienti sacchetti per la spesa monouso in materiale non biodegradabile;

b) gli esercenti le attività commerciali, artigianali, e di somministrazione alimenti e beyande, a decorrere dalla data di efficacia della presente ordinanza, potranno distribuire agli acquirenti esclusivamente posate, piatti, bicchieri, sacchetti monouso in materiale biodegradabile;

c) i commercianti, i privati, le associazioni, gli enti in occasione di feste pubbliche e sagre potranno distribuire al pubblico, visitatori e turisti, esclusivamente posate, piatti, bicchieri sacchetti monouso in materiale biodegradabile, al fine di concorrere a minimizzare la produzione dei rifiuti;

d) coloro che, alla data di efficacia della presente, acquisteranno in esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande, ubicati sul territorio comunale, hanno l'obbligo di utilizzare per l'asporto a casa dei prodotti acquistati, esclusivamente, sacchetti monouso in carta o altro materiale biodegradabile, ovvero borse riutilizzabili a rete in stoffa o tessuto;

Visto lo Statuto Comunale vigente;

Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto e richiamato l'art. 50 del T.U.O.E.L. n. 267/2000

Dato tutto quanto precede,

ORDINA

Di osservare e rispettare quanto di seguito riportato:

a) gli esercenti le attività commerciali, artigianali e di somministrazione e bevande, a decorrere dalla data di efficacia della presente ordinanza, non potranno distribuire ai clienti sacchetti per la spesa monouso in materiale non biodegradabile;

b) gli esercenti le attività commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande, a decorrere dalla data di efficacia della presente ordinanza, dovranno distribuire agli acquirenti esclusivamente posate, piatti, bicchieri, sacchetti monouso in materiale biodegradabile;

 c) i commercianti, i privati, le associazioni, gli enti, in occasione di feste pubbliche e sagre, dovtranno distribuire al pubblico, visitatori e turisti, esclusivamente posate, piatti, bicchieri, sacchetti monouso in materiale biodegradabile, al fine di concorrere a minimizzare la produzione dei rifiuti per la spesa;

 d) coloro che, alla data di efficacia della presente, acquisteranno in esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande, ubicati sul territorio comunale, hanno l'obbligo di utilizzare, per l'asporto a casa di prodotti acquistati, esclusivamente sacchetti monouso in carta o altro materiale biodegradabile, ovvero borse riutilizzabili a rete in stoffa o tessuto;

Si ribadisce il divieto di commercializzare buste di colore nero, secondo quanto disposto con ordinanza sindacale n. 51 del 10/07/2018.

DISPONE ALTRESI' CHE:

• la presente Ordinanza venga pubblicata, mediante affissione all'Albo on line del sito Istituzionale dell'Ente per gg. 15, e che, pertanto, gli esercenti le attività commerciali potranno dotarsi di copia della presente O.S. attraverso il succitato sito.



Comune di Maddaloni

PROVINCIA DI CASERTA

Piazza Matteotti, 9 – C.A.P. 81024

Cod. Fisc.: 80004330611 - Partita IVA: 00136920618

• la presente Ordinanza venga inviata alle Associazioni di categoria, affinché ne possano divulgare il dispositivo agli iscritti e non.

AVVERTE CHE:

- a) ai trasgressori della presente ordinanza sarà comminata una sanzione amministrativa da € 25,00 (venticinque/00) ad € 500,00 (cinquecento/00), ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. N. 267/2000 come introdotto dall'art 16 della Legge n. 3/2003;
- b) i trasgressori del suddetto obbligo sono ammessi al pagamento in misura ridotta consistente nell'importo di € 50,00 (cinquanta/00) da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione della violazione, ai sensi dell'art. 16 della legge 689/1981;
- c) qualora il trasgressore incorra per più di due volte nella sanzione di cui sopra, si procederà alla sospensione dell'attività commerciale di vendita;

AVVISA CHE:

- 1) avverso il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Regionale della Campania previa notifica a questa Amministrazione entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente, oppure, in alternativa, il ricorso al Capo dello Stato (D.P.R. 24/11/1971 n. 1199).
- 2) la presente ordinanza sostituisce ed abroga ogni altra disposizione emanata con precedenti ordinanze che dovessero risultare in contrasto con essa.
- 3) la presente Ordinanza è trasmessa, per la parte di propria competenza, agli uffici comunali competenti in materia, alla Polizia Municipale, e per quanto eventualmente di competenza,

Infine, la presente O.S. viene trasmessa, per la relativa attività di controllo e vigilanza, ciascuno per la propria competenza, a:

- o Prefettura di Caserta;
- o Questura di Caserta;
- o Amministrazione Provinciale di Caserta;
- Comando Polizia Municipale;
- o Comando Stazione Carabinieri Maddaloni;
- o Commissariato di P.S. Maddaloni;
- o A.R.P.A.C. Campania;
- o ASL Caserta;
- o Al Responsabile S.U.A.P. del Comune di Maddaloni;
- o All'Ufficio Messi del Comune di Maddaloni;
- o Al Responsabile Ufficio C.E.D. del Comune di Maddaloni.

Il Responsabile P.O. arch. Arturo Cerreto

DOALO LEDORO

Il Sindaço Indreal De Filippo